



ATTO COSTITUTIVO

La Serra, 30 marzo 2022

- ✓ Ravelli Nadia nata a Legnano il 12 dicembre 1960 e residente a La Serra via Gen. Bonaventura Zanelli n.1 C.F. RVLNDA60T52E514P
- ✓ Rossi Patrizia nata a La Spezia il 25 ottobre 1962 e residente a Lerici via Matteotti n.28 C.F. RSSPRZ62R65E453A
- ✓ Zanello Ingrid nata a Torino il 29 novembre 1971 e residente a La Serra via XXV Aprile n.7 C.F. ZNLNRD71S69L219D
- ✓ Bruno Enzo nato a Lerici il 25 aprile 1952 e residente a La Serra via Garibaldi n. 45 C.F. BRNNZE52D25E542K
- ✓ Guazzelli Maria nata a La Spezia il 6 febbraio 1965 e residente a La Serra via XXV aprile n.1 C.F. GZZMRA65B46E463S
- ✓ Tozzini Elisa nata a Vercelli il 6 aprile 1976 e residente a Lerici via Petricciotti Traversa n.2 C.F. TZZLSE76D46L750Q
- ✓ Brondi Simonetta nata a La Spezia il 1 gennaio 1967 e residente a la Serra via Bacigalupi, 36 C.F. BRNSNT67A41E463R

Convengono e stipulano

Articolo 1. Tra le persone sopra menzionate viene costituita, ai sensi del C.C., della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

" Associazione Culturale LaSerrArtIdea ODV" con sede legale nel comune di Lerici, operante senza fine di lucro.

Articolo 2. L'Associazione culturale ha sede in Via Costa n.23 La Serra di Lerici (Sp). Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3. L'Associazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che

rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR.

Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Articolo 4. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Presidente;
- c. Il Consiglio Direttivo.

Articolo 5. La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci e le norme che regolano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto e disciplinate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Articolo 6. La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 8. A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i componenti all'unanimità, eleggono le persone presenti sopra menzionate, le quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente Ravelli Nadia, Vicepresidente Bruno Enzo, Segretario Zanello Ingrid i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9. Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa. Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del codice del terzo settore (d.lgs. 117-2017).

Letto, confermato e sottoscritto in Lerici fraz. La Serra (Sp) il 30/ 03/2022

Presidente: 
Vice Presidente: 
Segretario: 



LaSerrArtIdea

ASSOCIAZIONE CULTURALE ODV

STATUTO (ALLEGATO A REGOLAMENTO)

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Denominazione sede e durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 117/17 e s.m.i. del Codice civile in tema di Associazioni e della normativa in materia è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "LaSerrArtIdea" di seguito indicata anche come "Associazione".

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lerici frazione La Serra (Sp). A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale non comportando modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art.14 comma 3.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del Dlgs117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.
3. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 – Scopi associativi

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura e l'arte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa ed aperta che permetta di costruire benessere per le persone e le comunità. In particolare essa si propone di:
 - a) promuovere e organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza;
 - b) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione;
 - c) contribuire alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
 - d) svolgere attività di interesse generale attraverso una o più delle seguenti attività di cui all'art.5 del Dlgs117/17 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
 - ☐ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, orientata alle attività culturali ed artistiche di interesse sociale, con finalità educativa e pedagogica, per comprendere le poliedriche forme delle discipline artistiche (pittura, scultura, letteratura, musica, danza, teatro, cinema, architettura)
 - ☐ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - ☐ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religiose;
 - ☐ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - ☐ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - ☐ utilizzare servizi strumentali ed enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - ☐ promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché di tutela della memoria storica attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale e orale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - ☐ promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 - ☐ svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre

nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

2. Le attività di cui al presente articolo, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Art. 4 Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale le seguenti attività:

- a) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale, promuovendo laboratori come luoghi diversi di apprendimento, spazi fisici predisposti per accogliere e incontrare anche attraverso l'eventuale utilizzo e/o gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline come gallerie, musei, sale cinematografiche, biblioteche, sale da concerto, teatri, centri culturali;
- b) sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme con particolare riguardo verso le discipline del teatro, dell'arte, della musica, della poesia e della danza sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni organizzando manifestazioni, corsi, workshop, stage, attività didattiche e di aggiornamento. Ogni disciplina racconta un'esperienza, insegna a vedere oltre le apparenze, sollecita una ricerca di senso delle cose e a porsi piccole e grandi domande. È la possibilità di vivere e rivivere la meraviglia di osservare, ascoltare, tracciare, dipingere, manipolare, suonare, cantare, recitare. Utilizzare un'energia disponibile e inesplorata promuovendo la cultura del volontariato;
- c) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione organizzando manifestazioni di carattere ricreativo e partecipativo alla vita della comunità in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri, di idee e di inclusione sociale;
- d) organizzare e gestire servizi di formazione extra-scolastica e di visite guidate storico-artistiche del territorio;
- e) valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili organizzando e perfezionando attività sportive dilettantistiche finalizzate al miglioramento fisico e psichico dell'individuo promuovendo tornei e incontri preparatori;
- f) organizzare eventi, spettacoli, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, concerti, mostre, incontri con la stampa, convegni e dibattiti pubblici rivolti alla realizzazione dello scopo sociale. Curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e

periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione anche a livello multimediale attraverso supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audiovisivi nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività;

- g) l'Associazione potrà partecipare a mercatini per la raccolta di fondi necessari al sostentamento dell'Associazione e porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 Dlgs.117/17 e s.m.i. e dei successivi decreti attuativi dello stesso;
- h) avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività. L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento del

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 5 Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. L'Associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato. Possono inoltre essere ammessi anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
6. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare

né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR)

Art. 6 Soci – Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che condividono le finalità dell'Associazione.
2. Ai fini dell'adesione all'Associazione chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. In caso di domande di ammissione a soci presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale sui medesimi. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
3. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta giorni dalla data della deliberazione, la delibera è annotata nel libro dei soci solo dopo che lo stesso avrà versato la quota stabilita dall'Assemblea (con rilascio della tessera associativa). Il rigetto deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.
5. I soci iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. Per i soci minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.
6. Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa. Sono soci effettivi o volontari attivi i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, non occasionale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, per fini di solidarietà nell'espletamento di compiti loro demandati dall'Associazione. Sono soci onorari coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art. 7 Soci – Diritti

1. I soci, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6 comma 5 del presente Statuto, hanno il diritto di:
 - a) essere informati sull'attività associativa e parteciparvi;
 - b) eleggere i componenti degli organi associativi;
 - c) essere eletti quali membri degli organi associativi;
 - d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto;
 - e) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della normativa vigente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
 - f) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo il quale provvede entro il termine massimo dei trenta giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - g) recedere dall'Associazione.

Art. 8 Soci – Doveri

1. I soci sono tenuti a:
 - a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b) versare la quota associativa;
 - c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
 - d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - e) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali.

Art. 9 Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) mancato pagamento della quota associativa entro due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto;
 - b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della

deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. In merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 10 Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari effettivi contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 12 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
 - c) il Presidente.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è conforme a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 13 Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola, da almeno tre mesi, con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per associato.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci avente diritto.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione risiede.
7. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo.
8. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto (personalmente o con delega) ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l'elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione di delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti di associati esprimenti il solo voto personale con esclusione di deleghe ed approva le modificazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 Adempimenti e partecipazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento o assenza è sostituito da persona eletta dall'Assemblea scelta tra i soci presenti. In apertura dei propri lavori l'Assemblea elegge un segretario e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.
2. Dalle riunioni dell'Assemblea il segretario redige il verbale da sottoscrivere, unitamente al Presidente, ed è conservato in apposito libro presso la sede dell'Associazione.
3. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto in Assemblea.
4. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Art. 16 Competenze

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- c) approva e/o determina l'importo annuale delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d) definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
 - e) approva il regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti, comprese eventuali modifiche predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - f) determina, elegge e revoca il numero dei componenti il Consiglio Direttivo scegliendoli fra i soci;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo allo statuto.

Art. 17 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prevista dall'art.2382 del Codice Civile.
4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario e il Tesoriere.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede sociale entro il medesimo termine di cui al comma precedente.
8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.
9. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita si procederà a convocare l'Assemblea dei Soci per eleggere i Consiglieri mancanti.

Art. 18 Consiglio Direttivo: quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e approva le proprie deliberazioni con voto palese adottando il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti del Consiglio Direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 19 Consiglio Direttivo: competenze

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea ed in particolare:
 - a) predispone le bozze del rendiconto di cassa
 - b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - c) delibera la stipula di convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'Associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;
 - d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
 - e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci, e nel caso motiva il rigetto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
 - f) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - g) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio ed è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
2. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione e si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - f) al fine di una più efficiente gestione del patrimonio dell'associazione il Presidente può nominare un Tesoriere.
 - e) almeno un mese prima della scadenza del mandato del Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la composizione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

TITOLO V

LIBRI SOCIALI

Art. 21 Libri sociali e registri

1. Ai sensi dell'art 15 e 17 del DLgs 117/17 l'Associazione deve tenere:
 - a) il registro dei volontari nel quale inscrivere coloro che svolgono attività in modo non occasionale;
 - b) il registro dei soci;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi;
 - e) gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendo richiesta al Consiglio di Amministrazione il quale rilascia consenso entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza comunicando data e luogo dove sarà possibile prenderne visione.

TITOLO VI

PATRIMONIO E BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 22 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.23 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote versate dei soci;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale
 - h) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito;
 - i) vendita di beni prodotti dai volontari ai sensi dell'art. 8 Dlgs117/17;
 - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 24 Bilancio di esercizio

1. L'esercizio coincide con l'anno solare.
2. L'Associazione redige il rendiconto di cassa secondo le disposizioni di legge e lo deposita presso il Registro Unico del Terzo Settore.
3. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente gli oneri e i proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione si procederà ad illustrare l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dal rendiconto di cassa e dalla relazione di missione da sottoporre all'assemblea ordinaria entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
5. Il rendiconto di cassa dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 25 Disposizioni finali

1. Gli organi sociali sono in carica alla data di approvazione del presente Statuto, restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art. 17 comma 9 del presente Statuto.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i soci si impegnano a non adire ad altra autorità oltre l'Assemblea dei soci, compresa quella giudiziaria.

Letto, confermato e sottoscritto in La Serra di Lerici (Sp) il 18-06-2022

Presidente

Vice presidente

Consiglieri

Handwritten signatures:
Ing. I. Zecchi
Bened. Sironetti
G. M. ...
E. ...
S. ...

Approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 18-06-2022

3 1987 24/06/2022

0,00 **TLL22L001987000HH**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TLL